

REGOLAMENTO (CE) N. 1801/2003 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2003

che autorizza provvisoriamente un nuovo uso di un dato microrganismo nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE dispone che nessun additivo possa essere messo in circolazione senza previa autorizzazione comunitaria.

(2) Per quanto riguarda gli additivi menzionati nell'allegato C, parte II, della direttiva 70/524/CEE, che comprendono i microrganismi, può essere concessa un'autorizzazione provvisoria per un nuovo impiego di un additivo destinato ai mangimi purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla suddetta direttiva e che si possa supporre, tenuto conto dei risultati disponibili, che qualora impiegato nell'alimentazione animale, l'additivo abbia uno degli effetti descritti nell'articolo 2, lettera a), della direttiva. Tale autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni.

(3) Tale additivo è già stato autorizzato dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione ⁽³⁾ per i suinetti, nonché dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione ⁽⁴⁾ per i vitelli e i polli da ingrasso.

(4) Sono state fornite nuove informazioni a sostegno di una richiesta di estendere l'autorizzazione all'impiego nell'alimentazione dei tacchini da ingrasso.

(5) Dall'esame della domanda di autorizzazione inoltrata, relativa al microrganismo, secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento, risulta che le condizioni descritte nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.

(6) L'impiego dell'*Enterococcus faecium*, specificato nell'allegato, può pertanto essere autorizzato in via provvisoria per un periodo di quattro anni e deve figurare nel capitolo IV dell'elenco di additivi autorizzati.

(7) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso parere favorevole sull'innocuità di tale *Enterococcus faecium*, che può essere impiegato nei mangimi per tacchini, nel rispetto delle condizioni descritte nell'allegato al presente regolamento.

(8) Dall'esame della domanda emerge la necessità di adottare misure volte a proteggere i lavoratori da un'esposizione agli additivi menzionati nell'allegato. Tuttavia, tale protezione è assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo appartenente al gruppo «microrganismi» menzionato nell'allegato viene autorizzato in qualità di additivo dei mangimi alle condizioni descritte nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.